

**3.4.2.7 Deroga nella definizione della quota variabile del servizio di acquedotto in considerazione dell'effettiva numerosità dei componenti di ciascuna utenza domestica residente**

Settore:	Altro			
Nome del sussidio:	Deroga nella definizione della quota variabile del servizio di acquedotto in considerazione dell'effettiva numerosità dei componenti di ciascuna utenza domestica residente			
[Codice CSA sussidio]	[AL.SI.07]			
Norma di riferimento:	Deliberazione ARERA 665/2017/R/IDR del 28 settembre 2017 "Testo integrato corrispettivi servizi idrici (TICSI), recante i criteri di articolazione tariffaria applicata agli utenti". Art. 3.3 e 3.4 commi a e b.			
Co-finanziamento dall'UE:	No			
Anno di introduzione:	2018			
Anno di cessazione:	2022			
Descrizione:	L'art. 3.4 del TICSI prevede una deroga di 4 anni (fino al 1 gennaio 2022) nella definizione della quota variabile del servizio di acquedotto in considerazione dell'effettiva numerosità dei componenti di ciascuna utenza domestica residente, per gli enti di governo dell'ambito che non siano in possesso di tutte le informazioni necessarie. Nel periodo intercorrente gli enti di governo dovranno comunque applicare un criterio pro-capite standard, ipotizzando un'utenza domestica residente tipo costituita da 3 componenti.			
Tipo di sussidio:	Agevolazione tariffaria – Sussidio indiretto			
Aliquota:	Ordinaria:	Ridotta:		
	n.a	n.a		
Livello di riformabilità:	Nazionale			
Qualifica sussidio	SAD			
Motivazione:	<p>In base all'art. 5.3 del TICSI, il rapporto fra la tariffa del primo scaglione e la tariffa dell'ultima fascia di eccedenza non deve superare il rapporto di 1 a 6: un rapporto che consente agli enti di governo dell'ambito di praticare tariffe fortemente progressive in funzione dei consumi dell'utenza. Il permanere di un'articolazione tariffaria progressiva per fasce di consumo dell'utenza indipendentemente dal numero di abitanti effettivamente serviti da ciascuna utenza costituisce un rilevante fattore di iniquità sociale e ambientale.</p> <p>Anche il dispositivo transitorio basato su un'utenza tipo di 3 componenti, pur riducendo questa distorsione, mantiene un assetto di iniquità non trascurabile. Ad es., a parità di fabbisogni pro-capite, un'utenza riguardante un'abitazione in cui risiede una sola persona riceverebbe un livello di stimolo a risparmiare acqua (attraverso il prezzo medio calcolato sui metri cubi consumati dall'intera utenza) notevolmente inferiore rispetto a un'utenza tipo di 3 persone (che invece supererebbe con più facilità gli scaglioni di consumo e pagherebbe il metro cubo consumato in misura nettamente superiore), favorendo in questo modo sprechi nel consumo della risorsa nelle utenze individuali rispetto alle utenze che servono una molteplicità di abitanti e discriminando l'accesso alla risorsa di queste ultime.</p>			
	2015	2016	2017	2018
<b>Effetto finanziario (mln €):</b>	-	-	-	d.q.

## 3.4.2.8 Crediti all'esportazione

Settore:	Altro 			
Nome del sussidio: [Codice CSA sussidio]	Crediti all'esportazione [AL.SF.08]			
Norma di riferimento:	Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n.143, Titolo I, integrato con il Decreto Legislativo 27 maggio 1999, n.170			
Co-finanziamento dall'UE:	No			
Anno di introduzione:	1998			
Anno di cessazione (ove prevista):	a regime			
Descrizione:	Le garanzie sul credito all'esportazione sono risorse pubbliche volte a coprire i rischi (politici, economici, commerciali, di tasso di cambio, di catastrofi) delle imprese e banche legate ad operazioni di esportazione verso i paesi terzi.			
Tipo di sussidio:	Garanzie sul credito – Sussidio indiretto			
Aliquota:	Ordinaria:	Ridotta:		
	n.a	n.a		
Livello di riformabilità:	Internazionale/nazionale			
Qualifica sussidio	SAD			
Motivazione:	<p>Il ruolo principale dei crediti all'esportazione è quello di promuovere il commercio in un ambiente competitivo, fornendo incentivi economici positivi per le imprese e gli attori privati per entrare in mercati rischiosi. I crediti all'esportazione possono quindi sostenere progetti con potenziali effetti negativi sull'ambiente, ovvero sostenere gli impianti di produzione di energia (ad es: impianti di estrazione di gas naturale, centrali elettriche a petrolio, piattaforme di estrazione petrolifera, centrali a carbone).</p>			
	2015	2016	2017	2018
<b>Effetto finanziario (mln €):</b>	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.

3.4.2.9 *Riduzione base imponibile ai fini IMU e TASI*

Settore:	Altro 			
Nome del sussidio: [Codice CSA sussidio]	Riduzione base imponibile ai fini IMU e TASI [AL.SI.09]			
Norma di riferimento:	Art. 1, comma 728 della legge 27 dicembre 2017, n. 205			
Co-finanziamento dall'UE:	No			
Anno di introduzione:	Dal 2018 e per le annualità di imposta pregresse per le quali non sono ancora decorsi i termini di decadenza			
Anno di cessazione (ove prevista):	a regime			
Descrizione:	In base al comma 728, per i manufatti ubicati nel mare territoriale destinati all'esercizio dell'attività di rigassificazione del gas naturale liquefatto, rientra nella nozione di fabbricato assoggettabile ad imposizione IMU e TASI la sola porzione del manufatto destinata ad uso abitativo e di servizi civili. In realtà, i riferimenti legislativi richiamati dal comma 728 non prevedono limitazioni di applicazione dell'IMU e della TASI ai soli fabbricati per uso abitativo o per servizi civili. L'art. 1 del D.Lgs. n. 504/1992 (ICI) stabilisce che "presupposto dell'imposta è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa". Inoltre l'art.2 stabilisce che "per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano". Posto che l'impianto di rigassificazione a mare debba essere iscritto al Catasto, il comma 728 va considerato come una forma di spesa fiscale in quanto introduce un'agevolazione rispetto alla norma tributaria ordinaria.			
Tipo di sussidio:	Riduzione base imponibile – Sussidio indiretto			
Aliquota:	Ordinaria	Ridotta:		
	n.a.	n.a.		
Livello di riformabilità:	Nazionale			
Qualifica sussidio	SAD			
Motivazione:	L'agevolazione ha l'effetto di ridurre gli oneri di gestione degli impianti di rigassificazione situati nel mare territoriale. Più in generale, viene favorita la redditività di impianti che hanno lo scopo di aumentare la sicurezza energetica del Paese e migliorare la flessibilità dell'offerta di gas. Sotto il profilo ambientale, l'agevolazione rende più conveniente l'utilizzo del gas naturale per riscaldamento rispetto ad opzioni alternative, basate sulle fonti rinnovabili (solare termico, biogas, biomasse) o su un mix di rinnovabili e combustibili fossili (pompe di calore), con relative maggiori emissioni di gas serra e di inquinanti in atmosfera. Va, pertanto, considerato un SAD.			
	2015	2016	2017	2018
<b>Effetto finanziario (mln €):</b>	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.

## 3.4.2.10 Detrazione per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+

Settore:	Altro 			
Nome del sussidio:	Detrazione per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione ex comma 1 dell'art. 16 del D.L. n. 63/2013			
[Codice CSA sussidio]	[AL.SI.10]			
Norma di riferimento:	Art. 16, comma 2, D.L. 4 giugno 2013, n. 63, come modificato dalla Legge di conversione 3 agosto 2013, n. 90 modificato dall'art. 7, co. 2-bis, D.L. 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 maggio 2014, n. 80 e, da ultimo, dall'art. 1, co. 3, lett. b), n. 3), L. 27 dicembre 2017, n. 205			
Co-finanziamento dall'UE:	No			
Anno di introduzione:	2013			
Anno di cessazione (ove prevista):	2018			
Descrizione:	Detrazione del 50% per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione ex comma 1 dell'articolo 16 del D.L. n. 63/2013			
Tipo di sussidio:	Detrazione – Sussidio indiretto			
Aliquota:	Ordinaria:	Ridotta:		
	n.a	n.a		
Livello di riformabilità:	Nazionale			
Qualifica sussidio	Incerto			
Motivazione:	<p>Le apparecchiature in esame permettono di conseguire, a parità di utilizzo, importanti risparmi energetici, riducendo quindi i costi esterni ambientali associati alla produzione di energia elettrica ed eventualmente anche di gas (cucine a induzione).</p> <p>Tuttavia la norma consente di detrarre anche la spesa per mobili in modo indistinto, senza nessuna condizionalità ambientale. Mancano allo stato attuale dati di dettaglio.</p>			
	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
<b>Effetto finanziario (mln €):</b>	98,20	219,40	199,40	272,20

## 3.4.2.11 Deduzione IRPEF del prezzo di acquisto di immobili da dare in locazione

Settore:	Altro 			
Nome del sussidio: [Codice CSA sussidio]	Deduzione dal reddito IRPEF del 20% del prezzo di acquisto di immobili da dare in locazione [AL.SI.11]			
Norma di riferimento:	Art. 21, comma 3, D.L. n. 133/2014 convertito con modificazioni dalla Legge 11 novembre 2014, n. 164			
Co-finanziamento dall'UE:	No			
Anno di introduzione:	2014			
Anno di cessazione (ove prevista):	2017			
Descrizione:	Deduzione dal reddito complessivo pari al 20% del prezzo di acquisto di unità immobiliari, a destinazione residenziale, di nuova costruzione, invendute alla data del 12 novembre 2014, o sulle quali sono stati effettuati interventi di ristrutturazione edilizia o di restauro e di risanamento conservativo, che saranno successivamente concesse in locazione, per almeno otto anni, a canone agevolato. L'agevolazione fiscale, da ripartire in otto quote annuali di pari importo, è riconosciuta anche quando l'unità immobiliare acquistata è ceduta in usufrutto a soggetti giuridici pubblici o privati operanti da almeno dieci anni nel settore dell'alloggio sociale.			
Tipo di sussidio:	Deduzione – Sussidio indiretto			
Aliquota:	Ordinaria:	Ridotta:		
	n.a	n.a		
Livello di riformabilità:	Nazionale			
Qualifica sussidio	Incerto			
Motivazione:	L'agevolazione favorisce l'acquisto di immobili nuovi da dare in locazione. L'effetto è duplice: di favorire le locazioni e quindi il soddisfacimento della domanda abitativa; ed anche di favorire la vendita di unità immobiliari di nuova costruzione. L'inclusione nella norma di una condizionalità energetica stringente (Classi A e B) sugli immobili che beneficiano della deduzione va considerata positivamente; rimane tuttavia il problema che l'agevolazione favorisce indirettamente le nuove costruzioni e il consumo di suolo. Si tratta quindi di un sussidio incerto. Nell'eventualità di un provvedimento di rinnovo (l'agevolazione scade alla fine del 2017), occorrerebbe limitare l'agevolazione agli acquisti di immobili preesistenti e appositamente ristrutturati con la finalità di dare in locazione.			
	2015	2016	2017	2018
<b>Effetto finanziario (mln €):</b>	10,10	16,10	0,50	1,10

3.4.2.12 *Detraibilità a fini IRPEF di alcuni costi relativi al contratto di locazione finanziaria*

Settore:	Altro 			
Nome del sussidio: [Codice CSA sussidio]	Detraibilità a fini IRPEF di alcuni costi relativi al contratto di locazione finanziaria [AL.SI.12]			
Norma di riferimento:	Art. 1, comma 82, Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato)			
Co-finanziamento dall'UE:	No			
Anno di introduzione:	2015			
Anno di cessazione (ove prevista):	a regime			
Descrizione:	La misura rende detraibili a fini IRPEF nella misura del 19% i seguenti costi, relativi al contratto di locazione finanziaria su unità immobiliari, anche da costruire, da adibire ad abitazione principale entro un anno dalla consegna: si tratta dei canoni e dei relativi oneri accessori, per un importo non superiore a 8.000 euro, nonché del costo di acquisto dell'immobile all'esercizio dell'opzione finale, per un importo non superiore a 20.000 euro, ove le spese siano sostenute da giovani di età inferiore a 35 anni, con un reddito complessivo non superiore a 55.000 euro all'atto della stipula del contratto di locazione finanziaria e non titolari di diritti di proprietà su immobili a destinazione abitativa. La detrazione spetta alle medesime condizioni previste per la detrazione degli interessi passivi sui mutui contratti per l'abitazione principale. Per i soggetti di età pari o superiore a 35 anni, ferme restando le altre condizioni richieste con le norme in esame, l'importo massimo detraibile a fini IRPEF è dimezzato (dunque al massimo 4.000 euro per i canoni e 10.000 euro per il costo di acquisto).			
Tipo di sussidio:	Detrazione – Sussidio indiretto			
Aliquota:	Ordinaria:	Ridotta:		
	n.a	n.a		
Livello di riformabilità:	Nazionale			
Qualifica sussidio	Incerto			
Motivazione:	L'agevolazione favorisce il ricorso al leasing immobiliare, indipendentemente da requisiti ambientali. Esse potrebbe favorire il leasing sia per immobili di edifici esistenti, che per immobili di nuova costruzione, inducendo il consumo addizionale di suolo. In questo senso, l'effetto è incerto. Il sussidio potrebbe essere reso un SAF escludendo dall'ambito applicativo del provvedimento gli immobili di nuova costruzione in aree non soggette a ristrutturazione urbanistica.			
	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
<b>Effetto finanziario (mln €):</b>	-	d.q.	15,20	20,90

## 3.4.2.13 Proroga super ammortamento ed ampliamento dell'iperammortamento

Settore:	Altro 
Nome del sussidio: [Codice CSA sussidio]	Proroga super ammortamento e ampliamento dell'iperammortamento [AL.SI.13]
Norma di riferimento:	Proroga super ammortamento: art. 1, commi 91-94 e 97, legge n. 208 del 2015; Art. 1, commi 8 e 12-13, legge n. 232 del 2016; Art. 1, comma 29, legge n. 205 del 2017. Ampliamento dell'iperammortamento: art. 1, commi 9-13, legge n. 232 del 2016; art. 14 D.L. n. 91 del 2017; Art. 1, commi 30-36 legge n. 205 del 2017.
Co-finanziamento dall'UE:	No
Anno di introduzione:	2017
Anno di cessazione (ove prevista):	2018
Descrizione:	<p><u>Proroga super ammortamento:</u> Per i titolari di reddito d'impresa e per gli esercenti arti e professioni, maggiorazione del 40% del costo di acquisizione per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi effettuati dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2017 (esclusi i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all'art. 164, comma 1, lettere b) e b-bis)). Maggiorazione del costo di acquisizione del 30% per gli investimenti effettuati a partire dal 1 gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, ovvero entro il 30 giugno 2019, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2018 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione. Sono esclusi i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all'art. 164, comma 1. Per i titolari di reddito d'impresa, maggiorazione del 150% del costo di acquisizione per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese in chiave Industria 4.0 indicati nell'Allegato A alla Legge 11 dicembre 2016, n. 232, effettuati dal 1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2018, ovvero entro il 31 dicembre 2019, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2018 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione. Per i soggetti che usufruiscono dell'iper ammortamento, maggiorazione del 40% del costo di acquisizione dei beni immateriali strumentali nuovi indicati nell'Allegato B alla Legge n. 232/2016 effettuati dal 1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2018, ovvero entro il 31 dicembre 2019, a condizione che alla data del 31 dicembre 2018 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e siano avvenute il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.</p> <p><u>Ampliamento dell'iperammortamento:</u> Per i titolari di reddito d'impresa, maggiorazione del 150% del costo di acquisizione per gli investimenti in beni materiali</p>

	strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese in chiave Industria 4.0 indicati nell'Allegato A alla Legge 11 dicembre 2016, n. 232, effettuati dal 1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2018, ovvero entro il 31 dicembre 2019, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2018 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione. Per i soggetti che usufruiscono dell'iperammortamento, maggiorazione del 40% del costo di acquisizione dei beni immateriali strumentali nuovi indicati nell'Allegato B alla legge n. 232 del 2016 effettuati dal 1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2018, ovvero entro il 31 dicembre 2019, a condizione che alla data del 31 dicembre 2018 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e siano avvenute il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.			
Tipo di sussidio:	Agevolazione fiscale – Sussidio indiretto			
Aliquota:	Ordinaria:	Ridotta:		
	n.a	n.a		
Livello di riformabilità:	Nazionale			
Qualifica sussidio	Incerto			
<b>Motivazione:</b>				
La norma favorisce l'investimento in beni materiali strumentali nuovi senza condizionalità di tipo ambientale.				
Da una parte la sostituzione con beni nuovi più efficienti può favorire il risparmio energetico e ridurre le emissioni in atmosfera almeno in alcuni settori. Dall'altra ha un impatto negativo sull'ambiente poiché determina un maggiore utilizzo di materiali e materie prime.				
	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
<b>Effetto finanziario (mln €):</b>	-	-	-	1.131,00

## 3.4.2.14 Credito d'imposta per la riqualificazione degli alberghi

Settore:	Altro 			
Nome del sussidio: [Codice CSA sussidio]	Credito d'imposta per la riqualificazione degli alberghi [AL.SI.14]			
Norma di riferimento:	Art. 1, comma 320 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato)			
Co-finanziamento dall'UE:	No			
Anno di introduzione:	2014			
Anno di cessazione (ove prevista):	2018			
Descrizione:	Si estende il credito d'imposta per la riqualificazione degli alberghi anche nel caso in cui la ristrutturazione edilizia comporti un aumento della cubatura complessiva, qualora sia effettuata nel rispetto della normativa vigente (c.d. piano casa). Si segnala che in attuazione di tale normativa (articolo 10 del decreto legge n. 83 del 2014) è stato emanato il D.M. 7 maggio 2015 (Disposizioni applicative per l'attribuzione del credito d'imposta alle strutture ricettive turistico-alberghiere). Il credito d'imposta è riconosciuto, fino al periodo di imposta 2018, nella misura del 65% delle spese sostenute per interventi di ristrutturazione edilizia ed abbattimento delle barriere architettoniche.			
Tipo di sussidio:	Credito d'imposta – Sussidio indiretto			
Aliquota:	Ordinaria:	Ridotta:		
	n.a.	n.a.		
Livello di riformabilità:	Nazionale			
Qualifica sussidio	Incerto			
Motivazione:	L'art. 3 comma 1 del D.M. 7 maggio 2015 stabilisce le fattispecie di interventi di riqualificazione degli alberghi alle quali è riconosciuto il credito d'imposta del 30% delle spese ammissibili, comprendendo fra gli altri anche gli interventi di incremento dell'efficienza energetica così come definiti all'art. 2, co. 1, lettera c, comprensivi degli interventi strutturali, sull'involucro e sugli impianti. L'agevolazione favorisce il risparmio energetico nel settore alberghiero ed è coerente col raggiungimento degli obiettivi di efficienza energetica e di riduzione delle emissioni di gas serra e di inquinanti dell'Italia.			
	2015	2016	2017	2018
<b>Effetto finanziario (mln €):</b>	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.

**3.4.2.15 Detrazione del 36% per gli interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia su interi fabbricati da imprese e cooperative edilizie che procedono alla successiva alienazione dell'immobile**

Settore:	Altro 		
Nome del sussidio:	Detrazione del 36% per gli interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia su interi fabbricati da imprese e cooperative edilizie che procedono alla successiva alienazione dell'immobile		
[Codice CSA sussidio]	[AL.SI.15]		
Norma di riferimento:	Art. 16-bis, comma 3, TUIR, modificato, da ultimo, dall'art. 1, comma 48, L. n. 190/2014		
Co-finanziamento dall'UE:	No		
Anno di introduzione:	2014		
Anno di cessazione (ove prevista):	a regime		
Descrizione:	Detrazione del 36% per gli interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia su interi fabbricati da imprese e cooperative edilizie che procedono alla successiva alienazione dell'immobile		
Tipo di sussidio:	Detrazione – Sussidio indiretto		
Aliquota:	Ordinaria:	Ridotta:	
	n.a.	n.a.	
Livello di riformabilità:	Nazionale		
Qualifica sussidio	SAF		
Motivazione:	<p>Gli interventi di restauro, risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia costituiscono, sotto il profilo ambientale, un'importante alternativa alle nuove costruzioni, permettendo di evitare il consumo addizionale di suolo e, contrastare, quindi, il fenomeno di crescente urbanizzazione nell'uso dei suoli e gli impatti ambientali correlati (riduzione della biodiversità, impermeabilizzazione e regime di deflusso delle acque meteoriche, ecc.). Inoltre, la detrazione degli interventi in oggetto consente di migliorare le condizioni abitative rispetto alla situazione <i>ex ante</i> anche sotto il profilo igienico-sanitario.</p>		
	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
<b>Effetto finanziario (mln €):</b>	66,30	74,20	143,00
			<b>2018</b>
			143,00

**3.4.2.16 Detrazione del 65% per vari interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti di qualsiasi categoria catastale, anche rurale, posseduti o detenuti**

Settore:	Altro 			
Nome del sussidio:	Detrazione del 65% per vari interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti di qualsiasi categoria catastale, anche rurale, posseduti o detenuti			
[Codice CSA sussidio]	[AL.SI.16]			
Norma di riferimento:	Art. 1, commi 344-347 della Legge n. 296/2006 prorogato dall'art. 1, comma 48 della Legge n. 220/2010, art. 11, comma 2, DL 83/2012; art. 14 DL n. 63/2013 convertito dalla Legge n. 90/2013 sostituito dall'art. 1, comma 139, lett.b), della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e come, da ultimo, modificato dall'art. 1, comma 3 lett. a, legge 27 dicembre 2017 n. 205; comma 74 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208			
Co-finanziamento dall'UE:	No			
Anno di introduzione:	2011			
Anno di cessazione (ove prevista):	2018			
Descrizione:	Detrazione nella misura del 55% e 65% delle spese sostenute per vari interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti di qualsiasi categoria catastale, anche rurale, posseduti o detenuti. La medesima detrazione si applica anche alle spese per l'acquisto, l'installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo a distanza degli impianti di riscaldamento, produzione di acqua calda o di climatizzazione delle unità abitative ("ecobonus").			
Tipo di sussidio:	Detrazione – Sussidio indiretto			
Aliquota:	Ordinaria:	Ridotta:		
	n.a.	n.a.		
Livello di riformabilità:	Nazionale			
Qualifica sussidio	SAF			
Motivazione:	<p>Gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti permettono di conseguire importanti obiettivi di riduzione della domanda di energia per riscaldamento e/o di raffrescamento degli edifici. La detrazione stimola il mercato della riqualificazione immobiliare, accelerando la riduzione delle emissioni di gas serra e degli inquinanti associati alle tecnologie e carburanti degli impianti di riscaldamento. Inoltre, la detrazione è fruibile solo per gli interventi su edifici esistenti, evitando in questo modo effetti ambientali contrastanti (consumo addizionale di suolo vs il risparmio energetico).</p>			
	2015	2016	2017	2018
<b>Effetto finanziario (mln €):</b>	1.488,60	984,40	1.397,20	1.619,60

3.4.2.17 *Detrazione maggiorata per gli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali*

Settore:	Altro 			
Nome del sussidio:	Detrazione maggiorata per: a) gli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali; b) gli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica			
[Codice CSA sussidio]	[AL.SI.17]			
Norma di riferimento:	a) Art. 14 co. 2-quater del D.L. 4 giugno 2013, n. 63, comma inserito dall'art. 1 co.3 lett. a) n.7) della Legge n. 205/2017; b) Art. 14 co. 2-quater.1 del D.L. 4 giugno 2013, n. 63, convertito dalla Legge n. 90/2013 e comma inserito dall'art. 1 co.3 lett. a) n.7) della Legge n. 205/2017			
Co-finanziamento dall'UE:	No			
Anno di introduzione:	2018			
Anno di cessazione (ove prevista):	2021			
Descrizione:	a) Detrazione del 70%-75% per interventi di riqualificazione energetica sulle parti comuni degli edifici condominiali sostenuti dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021, che interessino rispettivamente l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo o che siano finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva entro gli standard fissati dal decreto del MiSE 26 giugno 2015; b) Detrazione maggiorata per gli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica, limitatamente alle zone sismiche 1, 2 e 3 (rimane esclusa solo la zona 4). La misura della detrazione è dell'80% in caso di passaggio ad una classe di rischio inferiore e dell'85% in caso di passaggio a due classi di rischio inferiore.			
Tipo di sussidio:	Detrazione – Sussidio indiretto			
Aliquota:	Ordinaria:	Ridotta:		
	n.a.	n.a.		
Livello di riformabilità:	Nazionale			
Qualifica sussidio	SAF			
Motivazione:	<p>Gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti permettono di conseguire importanti obiettivi di riduzione della domanda di energia per riscaldamento e/o di raffrescamento degli edifici. La detrazione stimola il mercato della riqualificazione immobiliare, accelerando la riduzione delle emissioni di gas serra e degli inquinanti associati alle tecnologie e carburanti degli impianti di riscaldamento. Inoltre, la detrazione è fruibile solo per gli interventi su edifici esistenti, evitando in questo modo effetti ambientali contrastanti (consumo addizionale di suolo vs il risparmio energetico).</p>			
	2015	2016	2017	2018
<b>Effetto finanziario (mln €):</b>	-	-	-	22,50

## 3.4.2.18 Detrazione per interventi relativi all'adozione di misure antisismiche (parti strutturali)

Settore:	Altro 												
Nome del sussidio:	Detrazione del 50% per interventi relativi all'adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali, realizzati su edifici ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3												
[Codice CSA sussidio]	[AL.SI.18]												
Norma di riferimento:	Art. 16, commi da 1-bis a 1-sexies, del D.L. n. 63/2013, inserito dalla Legge di conversione n. 90/2013, modificato dall'art. 1, comma 2, lettera c), L. n. 232/2016 e dall'art. 46-quater del D.L. n. 50 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 96/2017												
Co-finanziamento dall'UE:	No												
Anno di introduzione:													
Anno di cessazione (ove prevista):	2021												
Descrizione:	Detrazione del 50% per interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera i), del TUIR realizzati su edifici ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3 di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, riferiti a costruzioni adibite ad abitazione o ad attività produttive. La detrazione spetta in maggior misura in relazione a specifici interventi nonché in relazione alle aree condominiali. La detrazione spetta anche con riferimento alle spese effettuate per la classificazione e la verifica sismica degli immobili.												
Tipo di sussidio:	Detrazione – Sussidio indiretto												
Aliquota:	Ordinarie:	Ridotta:											
	n.a.	n.a.											
Livello di riformabilità:	Nazionale												
Qualifica sussidio	SAF												
Motivazione:	<p>Il recupero del patrimonio edilizio esistente permette di evitare la realizzazione di nuovi edifici, con un effetto di risparmio nel consumo di suolo. Le ristrutturazioni finalizzate a migliorare la qualità abitativa (ridurre le infiltrazioni, risolvere i problemi di umidità, migliorare i servizi igienici) hanno un effetto positivo sull'ambiente indoor e sulla salute.</p> <table border="1" data-bbox="359 1590 1268 1680"> <thead> <tr> <th></th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>2018</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>Effetto finanziario (mln €):</b></td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>340,00</td> </tr> </tbody> </table>				2015	2016	2017	2018	<b>Effetto finanziario (mln €):</b>	-	-	-	340,00
	2015	2016	2017	2018									
<b>Effetto finanziario (mln €):</b>	-	-	-	340,00									



3.4.2.20 *Detrazione del 36% per la sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni*

Settore:	Altro 												
Nome del sussidio: [Codice CSA sussidio]	Detrazione del 36% per la sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni. [AL.SI.20]												
Norma di riferimento:	Art. 1, commi 12-15 Legge n.205/2017												
Co-finanziamento dall'UE:	No												
Anno di introduzione:	2017												
Anno di cessazione (ove prevista):	2018 (effetto finanziario nel 2019, al momento della dichiarazione dei redditi)												
Descrizione:	Detrazione del 36% nella dichiarazione dei redditi 2019 per la sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi; realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili. La misura è in vigore per le spese sostenute nel solo 2018, la detrazione è ripartita su 10 anni.												
Tipo di sussidio:	Detrazione – Sussidio indiretto												
Aliquota:	Ordinaria:	Ridotta:											
	n.a.	n.a.											
Livello di riformabilità:	Nazionale												
Qualifica sussidio	SAF												
Motivazione:	<p>La misura punta ad accrescere l'assorbimento della CO<sub>2</sub>, mitigare l'inquinamento atmosferico e migliorare il decoro paesaggistico e arricchire il capitale naturale urbano.</p> <table border="1" data-bbox="354 1339 1264 1429"> <thead> <tr> <th></th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>2018</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>Effetto finanziario (mln €):</b></td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>6,5</td> </tr> </tbody> </table> <p>*Si ipotizza prudenzialmente che una parte dei contribuenti (ca. 15%) usufruiscano anticipatamente della detrazione portandola in riduzione già nel calcolo degli acconti IRPEF. L'effetto finanziario stimato per il 2019 è di 69,1 milioni di € e di 43,2 milioni di € nel 2020.</p>				2015	2016	2017	2018	<b>Effetto finanziario (mln €):</b>	-	-	-	6,5
	2015	2016	2017	2018									
<b>Effetto finanziario (mln €):</b>	-	-	-	6,5									

**3.4.2.21 Credito di imposta per la ripresa economica nei territori interessati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016**

Settore:	Altro 			
Nome del sussidio: [Codice CSA sussidio]	Credito di imposta per la ripresa economica nei territori interessati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 [AL.SI.21]			
Norma di riferimento:	Art. 1, comma 362, lett. a), Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019)			
Co-finanziamento dall'UE:	No			
Anno di introduzione:	2016			
Anno di cessazione (ove prevista):	2047			
Descrizione:	Per la ripresa economica nei territori interessati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 è autorizzata la concessione del credito d'imposta maturato in relazione all'accesso ai finanziamenti agevolati, di durata venticinquennale, per la ricostruzione privata (art. 5 DL 17 ottobre 2016, n. 189). (Autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2017 e 200 milioni di euro annui dall'anno 2018 all'anno 2047)			
Tipo di sussidio:	Credito d'imposta – Sussidio indiretto			
Aliquota:	Ordinaria:	Ridotta:		
	n.a.	n.a.		
Livello di riformabilità:	Nazionale			
Qualifica sussidio	SAF			
Motivazione:	Il finanziamento agevolato è destinato alla ricostruzione di edifici danneggiati dal sisma e non contribuisce quindi al consumo di suolo aggiuntivo			
	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
<b>Effetto finanziario (mln €):</b>	-	-	100,00	200,00